

ALLEGATO "A" AL N. 47194 DI RACCOLTA

STATUTO DELLA FONDAZIONE

Art. 1 Costituzione e denominazione

1.1 Con la denominazione di "ABRUZZO RIFORME" è costituita a Pescara via Lungaterno Sud n. 76 una Fondazione.

1.2 La Fondazione non ha scopo di lucro.

1.3. La Fondazione opera nell'ambito del territorio della Regione Abruzzo.

Art. 2 Finalità della Fondazione

2.1 La Fondazione ha come finalità la promozione dei valori della sinistra italiana ed europea.

2.2 La Fondazione nel perseguimento dei suoi scopi istituzionali:

a) intraprende iniziative volte a promuovere il pensiero, la cultura e l'azione politica della sinistra italiana ed europea;

b) favorisce l'incontro tra tutti coloro che possano fornire supporto di idee ed ogni altro contributo e sostegno alle attività della Fondazione;

c) promuove attività tese a conservare, incrementare e valorizzare i beni, il patrimonio immobiliare e mobiliare della sinistra italiana;

d) può promuovere, progettare ed organizzare, anche su commessa o sulla base di appositi finanziamenti, attività formative, corsi, convegni e

seminari nelle discipline di sua competenza, sia in via diretta sia a mezzo di enti, strutture e organismi pubblici o privati ai quali può aderire;

e) può promuovere pubblicazioni ed iniziative editoriali di qualsiasi tipo e natura attinenti lo scopo della Fondazione;

f) promuove la raccolta di fondi e la richiesta di contributi, pubblici e privati, da destinare agli scopi della Fondazione.

2.3 La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strumentali, connesse od accessori.

Art. 3 attività strumentali, accessorie e connesse

1. 3.1 Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà, tra l'altro:

a) stipulare tutti gli atti o i contratti, tra cui, senza esclusione di altri, mutui, finanziamenti di qualsivoglia natura e tipologia, anche atipica, compravendita di proprietà mobiliari ed immobiliari, acquisti di diritti reali su beni immobili, convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati, che siano considerati necessari e/o utili per il raggiungimento dei suoi scopi;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria, o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività di propria competenza;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alla promozione del dibattito politico e dello sviluppo culturale e civile della società;

e) costituire, ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentare rispetto al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o di capitali, e nonché partecipare a società del medesimo tipo.

Art. 4 patrimonio e proventi

4.1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito :

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro, beni mobili ed immobili, effettuati dal Fondatore.
- da elargizioni fatte da altri enti, pubblici e privati, o da donazioni o disposizioni testamentarie fatte da persone fisiche con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- Dai beni mobili ed immobili che sono pervenuti e/o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- Dalle somme delle rendite non utilizzate e dai proventi delle attività proprie che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- Dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;
- Da contributi attribuiti al fondo di dotazione dello Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Art. 5 Fondo di Gestione

5.1 Il fondo di Gestione, per l'adempimento dei compiti della Fondazione è costituito: dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima, che non siano espressamente destinate al patrimonio;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie o elargizioni che provengano alla Fondazione da enti o privati interessati ai suoi fini, che non siano espressamente destinate al patrimonio;

- dai contributi da chiunque provenienti e destinati all'attività della Fondazione o finalizzate a specifiche iniziative;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse e da ogni altra entrata di qualsivoglia tipologia e natura, che non siano espressamente destinate a patrimonio.

5.2 le rendite e le risorse della fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

5.3 Non sarà disposta - sotto qualsiasi forma- la distribuzione degli utili.

Art. 6 Fondatore

6.1 Fondatori sono:

a) l'Unione Regionale Abruzzo dei Democratici di Sinistra;

b) La Federazione Provinciale di Chieti dei Democratici di Sinistra;

- c) La Federazione Provinciale di L'Aquila dei Democratici di Sinistra;
- d) La Federazione Provinciale di Teramo dei Democratici di Sinistra;
- e) La Federazione Provinciale di Pescara dei Democratici di Sinistra;
- f) La Federazione Marsicana dei Democratici di Sinistra.

Art. 7 Organi

2. 7.1 Sono organi della Fondazione:

- a. il Consiglio di Indirizzo;
- b. il Presidente del Consiglio di Indirizzo;
- c. il Consiglio di Amministrazione;
- d. il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- e. il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f. il Comitato scientifico;
- g. il Direttore Generale.

Art. 8 Il Consiglio di Indirizzo

8.1 Il Consiglio di indirizzo svolge i compiti di programmazione, indirizzo ed individuazione degli obiettivi fondamentali delle attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari.

8.2. Ne fanno parte, per espressa volontà del Fondatore, che all'uopo li nomina a vita:

- DI PIETRO GIOVANNI nato a Teramo il 18 ottobre 1947 residente in Teramo via Mario Capuani n. 85, cf. DPT GNN 47R18 L103H
- D'AMICO GIOVANNI nato a Morino (AQ) il 24 giugno 1957 residente in Morino (AQ) via Tufella , cf. DMC GNN 57H24 F732L;
- MARIOTTI ARNALDO nato a Cappelle sul Tavo (PE) il giorno 8 febbraio 1947 residente in San Salvo (CH) via Alcide De Gasperi n. 9. cf. MRT RLD 47B08 B681C;
- BAFILE EMIDIO nato a Chieti il 20 agosto 1940 residente in L'Aquila via Cansatessa n. 27, cf. BFL MDE 40M20 C632J;
- D'AGOSTINO ERNINO nato a Caracas (Venezuela) il 6 ottobre 1960 residente in Teramo viale Crispi n. 118, cf. DGS RNN 60R06 Z614H.
- IOVANNITTI BERNARDINO ALVARO nato a Paganica (AQ) il 20 agosto 1933 residente in Paganica (AQ) via San Vincenzo n. 22, cf. VNN BRN 33M20 A345G; il quale viene nominato Presidente;
- BIAGI BRUNO nato a Sulmona (AQ) il 10 febbraio 1952 residente a Pescara, via Monte Faito n. 50, cf. BGI BRN 52B10 I804W; il quale viene nominato Vice-Presidente;

8.3 In caso di morte, incapacità , dimissioni o di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di una delle persone di cui al punto 8.2 gli altri Consiglieri di Indirizzo con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei Consiglieri in carica procederanno alla cooptazione di un nuovo consigliere di indirizzo, che resterà a sua volta in carica a vita.

8.4. l'esclusione di un Consigliere di indirizzo può essere deliberata dal Consiglio di Indirizzo con il voto unanime di tutti gli altri Consiglieri in carica. L'esclusione sarà validamente operante a far tempo dalla data della delibera e necessiterà di adeguata motivazione.

8.5. il Consiglio di indirizzo ha il compito di:

a) eleggere, ogni tre esercizi, i membri del Consiglio di Amministrazione dopo averne fissato il numero e determinato gli eventuali compensi;

b) nominare il Presidente del Consiglio di Indirizzo;

c) nominare i membri del Collegio dei revisori dei Conti e determinarne eventuale compensi nei limiti stabiliti dall'art. 18;

d) deliberare lo scioglimento della fondazione e la devoluzione del patrimonio;

e) deliberare le modifiche dello Statuto della Fondazione;

f) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo entrambi predisposti dal Consiglio di Amministrazione. Il bilancio preventivo comprende, tra l'altro, la relazione programmatica del Presidente del Consiglio di Amministrazione sull'attività futura della Fondazione relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

g) Approvare l'organigramma predisposto dal Consiglio di Amministrazione;

h) Autorizzare il Consiglio di Amministrazione alla vendita e all'acquisto

dei beni immobili e/o di partecipazioni societarie, nonché alla
contrazione di mutui e/o finanziamenti di valore eccedente €.
300.000,00..

8.6 Le riunioni del Consiglio di Indirizzo sono tenute almeno una volta
all'anno, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza di
almeno due dei membri, nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di
convocazione. È ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante
l'utilizzo di collegamento audio e video, a condizione che siano rispettati
il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento.

8.7 Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di
Indirizzo mediante lettera raccomandata o fax o altro mezzo
equipollente, comprese comunicazioni a mezzo di posta elettronica
certificata, da recapitarsi a ciascun componente almeno otto giorni di
calendario prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve
contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del giorno, dell'ora e del
luogo dell'adunata. In casi di urgenza, la convocazione avviene con
telegramma o telefax, inviato con tre giorni di preavviso.

8.8. Il Consiglio di Indirizzo delibera a maggioranza dei suoi componenti
salvo che per le deliberazioni di modifiche statutarie per le quali è
necessaria la maggioranza di 4/5.

8.9. Delle adunanze del Consiglio di Indirizzo è redatto apposito verbale
firmato dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice
Presidente o dal Segretario, di volta in volta nominato a maggioranza tra

gli intervenuti.

Art. 9 il Presidente del Consiglio di Indirizzo

9.1. Il Presidente del Consiglio di Indirizzo è designato, fatto salvo per il primo mandato per il quale è nominato dal Fondatore, dal Consiglio di Indirizzo fra i suoi membri e lo presiede.

9.2. Il Presidente del Consiglio di Indirizzo, inoltre:

- a) redige annualmente una relazione sull'attività della fondazione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo e da comunicare dal Consiglio di Amministrazione;
- b) cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- c) cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi.

Art. 10 Il Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo

10.1. Il Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo è designato dal Presidente e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art. 11 Il Consiglio di Amministrazione

11.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto, secondo quanto fissato dal Consiglio di Indirizzo, da tre a sette membri, compreso il Presidente e il Vice Presidente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dal Consiglio di Indirizzo. I componenti del Consiglio di Indirizzo non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione.

11.2. I Consiglieri di Amministrazione restano in carica tre esercizi, salvo revoca anche non motivata da parte del Consiglio di Indirizzo e possono essere riconfermati, dopo la scadenza del mandato.

11.3. In caso di morte, incapacità, dimissioni o di cessazione per qualsiasi causa di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Indirizzo procederà alla sua/loro sostituzione. Il nuovo membro resta in carica quanto avrebbe dovuto rimanervi il suo predecessore.

11.4. Il Consiglio di Amministrazione, salvo quanto riservato al Consiglio di Indirizzo, ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:

- a) approva la relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione sull'attività della Fondazione e sulle linee generali del suo sviluppo, anche tenendo conto della relazione del Presidente del Consiglio di Indirizzo;
- b) nomina del Direttore generale ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto;
- c) predispone il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo;
- d) approva il Regolamento della Fondazione;
- e) delibera sui contratti da stipulare nell'interesse della Fondazione e sulle liti attive e passive, delega il Presidente del Consiglio di Amministrazione all'esercizio dei relativi adempimenti.

- f) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, delegando il Presidente all'esercizio dei relativi adempimenti;
- g) predispone e attua i programmi di lavoro e di intervento della Fondazione, secondo le direttive del Consiglio di Indirizzo;
- h) delibera sulla destinazione delle somme e dei beni non apportati al patrimonio della Fondazione;
- i) individua i dipartimenti operativi della Fondazione e procede alla nomina dei responsabili;
- l) determina il numero dei componenti del Comitato Scientifico e li nomina;
- m) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione e altri Enti o privati, fissandone le condizioni;
- n) Delibera sui contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri enti e/o associazioni di qualsivoglia tipologia, che corrispondano ai fini perseguiti dalla Fondazione.
- o) Delibera, all'occorrenza, la Costituzione di Commissioni consultive;
- p) Svolge ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto.

11.5. Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, conferire speciali incarichi ai singoli Consiglieri, anche con facoltà di sub delega, fissandone le attribuzioni e i limiti.

Art. 12 Convocazione e deliberazioni del Consiglio

12.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità per dar luogo alle deliberazioni previste del presente Statuto, ma comunque almeno due volte all'anno per la predisposizione e l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. Il Consiglio di Amministrazione deve, altresì, essere convocato ogni qual volta ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri in carica.

12.2. La convocazione del Consiglio di Amministrazione deve essere fatta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, spedita con almeno sei giorni di preavviso, ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma o telefax, o posta elettronica certificata, inviato con almeno due giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'Ordine del Giorno della adunanza, il luogo e l'ora.

12.3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sotto la presidenza del Presidente, o del Vice Presidente, e designa un Segretario anche al di fuori dei suoi componenti.

12.4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. E' ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo dei collegamenti audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità del trattamento.

12.5. le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito libro.

Art. 13 Presidente del Consiglio di Amministrazione

13.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, se non nominato dal Consiglio di Indirizzo, è designato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti e lo presiede.

13.2. Vi è incompatibilità tra la carica di Presidente del Consiglio di Indirizzo e di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

13.3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, firma gli atti, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed esercita i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega in via generale o per singoli atti.

13.4. Il Presidente inoltre:

a) redige annualmente, in occasione della predisposizione del bilancio preventivo da parte del Consiglio di Amministrazione e sulla scorta della relazione relativa all'esercizio precedente redatta dal Presidente del Consiglio di Indirizzo, una relazione programmatica sull'attività futura della Fondazione e sulle linee generali. La relazione sarà parte integrante del bilancio stesso.

b) cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;

c) in casi di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione;

d) esercita tutte le altre funzioni previste dallo statuto.

Art. 14 Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

14.1. Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione è designato dal Presidente e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art. 15 Il Collegio dei Revisori dei Conti

15.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio di Indirizzo tra professori universitari di ruolo di materie giuridiche ed economiche, tra gli iscritti all'albo dei Revisori Ufficiali dei Conti, tra dottori commercialisti o avvocati con almeno cinque anni di iscrizione al rispettivo albo professionale. Al Consiglio di Indirizzo spetta anche la designazione del Presidente, scelto tra le persone iscritte nell'elenco dei revisori contabili da almeno cinque anni.

15.2. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulla questione finanziaria della Fondazione ed esercita il controllo contabile.

15.3. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica tre esercizi, ed i suoi componenti possono essere confermati.

15.4. I Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.

15.5. La carica del Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Art. 16 Il Comitato Scientifico

16.1. Il Consiglio di Amministrazione potrà costituire un Comitato Scientifico determinandone il numero dei componenti e le funzioni.

16.2 Il comitato Scientifico resterà in carica per cinque anni.

16.3. Il Comitato scientifico avrà il compito di sviluppare progetti di studio, potrà inoltre svolgere attività consultiva al Consiglio di Amministrazione ed al suo Presidente su specifici temi.

16.4. Il Presidente della Fondazione ed i componenti del Consiglio di Amministrazione possono partecipare ai lavori del Comitato Scientifico.

Art. 17 il Direttore Generale

17.1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può nominare un Direttore Generale determinandone le competenze e le relative deleghe operative.

17.2. Il Direttore, se nominato, partecipa senza diritto di voto alle riunioni

del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 Commissioni Consultive

18.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga utile, può costituire ed avvalersi, determinandone composizione, compiti e durata, di Commissioni Consultive che svolgano funzioni istruttorie, preparatorie, di coordinamento e supporto tecnico, organizzativo o operativo a determinare attività del Consiglio stesso.

Art. 19 Emolumenti

19.1. Non sono previsti emolumenti per i componenti del Consiglio di Indirizzo, salvo il rimborso delle spese vive sostenute e documentate. Per i componenti il Consiglio di Amministrazione potranno essere previsti eventuali compensi da parte del Consiglio di Indirizzo. In ogni caso anche per i componenti il Consiglio di Amministrazione sono previsti rimborsi delle spese vive sostenute e documentate.

Per i componenti l'Organo di controllo potrà essere previsto un compenso non superiore ai minimi previsti dalle vigenti normative.

Art. 20 Esercizio - Scritture Contabili - Bilancio

20.1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e chiude al 31 dicembre di ogni anno.

20.2 La Fondazione è tenuta ad adottare e redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione ed in

particolare alla tenuta dei libri giornale ed inventari in conformità di quanto disposto dagli articoli 2216 e 2217 del Codice Civile.

20.3. Il bilancio di esercizio della Fondazione dovrà essere redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale e rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione.

Art. 21 Norma finale e devoluzione del patrimonio

21.1. la Fondazione è sciolta e posta in liquidazione, con deliberazione del Consiglio di Indirizzo con la maggioranza di 4/5 dei suoi componenti.

21.2. Per l'esecuzione della liquidazione il Consiglio di Indirizzo nomina uno o più liquidatori. I beni che residuano dopo l'esecuzione della liquidazione saranno devoluti con deliberazione del Consiglio di Indirizzo a sostegno delle iniziative politiche e delle attività intraprese dalla sinistra italiana e dai partiti politici, enti e associazioni che la compongono.

Art. 22 Rinvio

22.1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge. F.to: MARIOTTI ARNALDO, Dott. ANTONIO MASTROBERARDINO Notaio